

Comune di Vinadio (Cuneo)

Decreto sindacale n. 02 in data 13/04/2017: Approvazione ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto in data 20 marzo 2017, tra il Comune di Vinadio e la Regione Piemonte per il “Restauro e valorizzazione del Forte Albertino – rifacimento tetto – primo lotto”.

IL SINDACO

Visto l’art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27–23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 03 novembre 2016 il Comune di Vinadio ha provveduto ad approvare, quale atto di indirizzo, il percorso procedurale per addivenire alla definizione di un Accordo di Programma con la Regione Piemonte, individuando il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Anna Bertola;

Visto che in seguito alla prima conferenza svoltasi presso la Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica in data 25 ottobre 2016, il Comune di Vinadio con nota del 07 novembre 2016 prot. n. 7147 ha provveduto alla pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 2016;

Dato atto che nel corso della seconda Conferenza indetta dal Comune di Vinadio con nota prot. n. 162 del 12 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, tenutasi in data 26 gennaio 2017 presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport di via Avogadro 30 – Torino, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di Programma predisposta dal Responsabile del Procedimento, arch. Anna Bertola, condividendone le finalità e i contenuti;

Vista la D.C.C. n. 3 del 17 febbraio 2017 del Comune di Vinadio di approvazione della bozza dell’Accordo di programma;

Vista la D.G.R. n. 17-4734 del 6 marzo 2017 di approvazione della bozza dell’Accordo di programma;

PRESO ATTO che in data 20 marzo 2017 presso gli uffici regionali della Direzione Cultura, Turismo e Sport di via Avogadro 30 – Torino, è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Vinadio l’Accordo di Programma in argomento;

RICORDATO che a norma dell’articolo 8 della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27–23223, dopo la sottoscrizione, l’Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell’Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RILEVATA INOLTRE la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall’articolo 9 dell’Accordo stesso;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

D e c r e t a

1. di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 20 marzo 2017 tra il Comune di Vinadio e la Regione Piemonte e finalizzato al "Restauro e valorizzazione del Forte Albertino – rifacimento tetto – primo lotto";
2. di far rilevare che lo stesso è composto da n. 24 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;
3. di costituire a norma dell'articolo 9) dell'Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:
 - Sindaco pro-tempore del Comune di Vinadio o suo delegato;
 - Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24 novembre 1997;
4. di demandare al Responsabile del Procedimento arch. Anna Bertola, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Il Sindaco
Angelo Giverso

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI VINADIO PER IL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL FORTE ALBERTINO – RIFACIMENTO TETTO - PRIMO LOTTO.

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei “XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante la promozione del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l’attuazione di tale “Programma” è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all’infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche investite attraverso la programmazione di cui sopra – Olimpiadi Torino 2006 e PAR FSC 2007/2013- non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà ampliate dalla crisi congiunturale dell’ultimo periodo che ha fortemente limitato la capacità d’investimento regionale;

le attività turistiche attivate nei vari territori rappresentano elementi trainanti per l’economia non solo locale ma dell’intero comprensorio di riferimento e che il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Vinadio , ai sensi del D.Lgs. 85/2010 art. 5 comma 5, ha acquisito, dal Demanio dello Stato, il complesso monumentale del Forte di Vinadio compresi i relativi terreni circostanti.

Per l’acquisizione di tale complesso il Comune, nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato D.Lgs. n. 85/2010, ha predisposto un “Programma di valorizzazione”. Tale Programma discusso, con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e con il Ministero delle Attività Economiche, è stato regolarmente approvato.

Il “Programma di valorizzazione” di cui sopra, sottoscritto dal Comune con il Demanio dello Stato e Soprintendenza ai beni architettonici, prevede l’attivazione del Comune presso le varie Istituzioni mirate all’ottenimento di finanziamenti adeguati per la messa in sicurezza della Caserma Carlo Alberto, nonché l’acquisizione e gestione da parte del Comune stesso del percorso multimediale “Montagne in movimento” presente presso il “Forte”.

Tale fortificazione, progettata dal generale Barabino, è stata realizzata nel periodo 1834-1847, ed ha comportato la demolizione di ben 54 costruzioni con l'espropriazione di numerosi terreni sia pubblici che privati. Il mantenimento di un'infrastruttura di grande valore storico ingegneristico e architettonico culturale, rientra tra gli obiettivi che il territorio coinvolto si è posto.

Il "Forte", nell'ambito dell'alleanza stretta tra Cavour- Vittorio Emanuele II e Napoleone III all'origine non venne armato ma adibito prima a carcere per soldati garibaldini, poi per detenuti comuni. Con il cambio delle alleanze di fine ottocento e la costituzione della Triplice Intesa con Austria e Germania il forte venne armato e nella parte bassa verso il fiume Stura venne costituita una appendice per ospitare i cannoni a sfera Krupp di produzione tedesca. Con il successivo cambio di alleanze e la partecipazione al primo conflitto mondiale, il forte di Vinadio venne destinato per rinchiodare i prigionieri austriaci. A seguito della disfatta di Caporetto una parte del forte venne destinato ad ospedale militare per i soldati dell'esercito italiano.

Durante il periodo fascista il Forte divenne il centro più importante della Valle Stura quale base per la preparazione della guerra di Francia ospitando diversi battaglioni di Alpini. Il 7 dicembre 1943 le truppe tedesche attaccarono il "Forte" per snidare i partigiani che lo avevano occupato,

Il 25 aprile 1945 le truppe tedesche abbandonarono il forte facendo esplodere la polveriera. I partigiani rioccuparono immediatamente la fortezza e nel pomeriggio dello stesso giorno accolsero le truppe francesi del generale De Gaulle che scesero il Colle della Lombarda.

L'ex Caserma Carlo Alberto è l'unica struttura del Forte protetta da un tetto con travi in legno. I bombardamenti del periodo bellico e l'esplosione della polveriera hanno danneggiato in più parti la struttura. Il successivo abbandono del Forte da parte dell'Amministrazione militare ha poi determinato la totale crollo e asportazione del tetto.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con DD.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28/11/2016 ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, comma 4 ter della L.R. n. 4/00 e s.m.i., gli ambiti di intervento che la Regione intende attivare per sostenere lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, destinando la somma di € 12.000.000,00, derivanti da programmazioni precedenti a valere sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento delle relative iniziative;

con le sopra citate deliberazione, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere interventi che, nell'ambito della pianificazione turistica, garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento lo "Sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica montana: interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio strutturale ed infrastrutturale esistente nel territorio montano piemontese" e tra questi le "Fortificazioni". Interventi da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici ;

il Comune di Vinadio, ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività turistica del proprio territorio capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale;

alla luce di quanto sopra si rende necessario addivenire, in tempi brevi, alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Vinadio di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento per il "Restauro e valorizzazione del Forte Albertino — Rifacimento tetto - Primo lotto", iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con le sopra citate D.G.R. 27-1743 del 13.7.2015, n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28/11/2016;

vista la nota prot. n. 2087 del 6 aprile 2016 con la quale viene proposta dal Comune di Vinadio l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

visto il progetto predisposto a cura del Comune di Vinadio dal quale si evince una spesa complessiva di € 1.040.000,00 per attuare il "Primo lotto" dei lavori di rifacimento della copertura nella parte che presenta i maggiori pericoli;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione n. 3 del 17 febbraio 2017 il Consiglio Comune di Vinadio ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento di Accordo nella persona del dott. Enrico Tassone

CONSIDERATO

che il Comune di Vinadio ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 25/10/2016, e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - n. 46 del 17/11/2016.;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 26/01/2017 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

l'anno duemiladiciassette addì venti del mese di marzo presso la sede regionale in Torino, via Bertola n. 34

TRA

LA REGIONE PIEMONTE rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 17-4734 del 6 marzo 2017, di seguito, per brevità citata come “Regione”;

E

IL COMUNE DI VINADIO , rappresentato dal Sindaco Angelo Giverso, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17 febbraio 2017;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato “Scheda Intervento” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La “Scheda Intervento” è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi edili di “**Restauro e valorizzazione del Forte Albertino –Rifacimento tetto - Primo lotto –**” di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Art. 3

Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- il Comune di Vinadio

Art. 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Vinadio

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il dott. Enrico Tassone in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.

Il Comune di Vinadio è il soggetto attuatore e beneficiario delle opere di cui del presente Accordo.

Art. 5 **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per soggetto promotore dell'Accordo: il Comune di Vinadio;
- per “soggetto beneficiario, attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento”: il Comune di Vinadio;
- per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1;
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma”(RAP), il soggetto individuato dal Comune di Vinadio per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per “Responsabile dell'Intervento” (RUP): il soggetto individuato dal soggetto Attuatore-beneficiario
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 9;

Articolo 6 **Costo dell'intervento e fonti di finanziamento**

1. Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 1.040.000,00.
2. Il finanziamento dell'intervento di cui al comma 1) viene posto per € 1.000.000,00 a carico della Regione Piemonte e per € 40.000,00. a carico del Comune di Vinadio.
3. La Regione farà fronte, per l'importo di euro 1.000.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016.
4. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
5. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione degli intervento, utilizzano un sistema di contabilità separata.
6. La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento del progetto per il “**Restauro e valorizzazione del Forte Albertino –Rifacimento tetto - Primo lotto –**” risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositate presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

Art. 7

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte del Comune di Vinadio. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

40% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato riferito al progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- dichiarazione in merito all'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta conseguiti;
- dichiarazione del raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito del ribasso d'asta;
- avvenuta acquisizione, con risorse proprie del Comune, del percorso multimediale "Montagne in movimento".

c. Saldo:

30% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- dichiarazione del collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura del Turismo e dello Sport- Settore Offerta Turistica e Sportiva.

Art. 8

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione ed il Comune sottoscrittore, soggetto attuatore e beneficiario, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore-beneficiario dell' intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
 - d) Provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo;
 - e) Provvede ad acquisire e gestire, con risorse extra Accordo, il percorso multimediale "Montagne in movimento" presente presso il "Forte".

Articolo 9

Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Vinadio che lo presiede e dal Presidente della Regione Piemonte.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Art. 11 **Responsabile dell'intervento**

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Art. 12 **Controlli**

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13 **Revoche del finanziamento regionale**

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;

- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
 4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
 5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
 6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
 7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta

dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Art.15 **Varianti progettuali**

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetti attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
3. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art.18
4. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16 **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17 **Durata dell'Accordo**

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18 **Modifiche dell'Accordo**

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.
3. Il RUP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita

comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RUP si intende confermata ed efficace.
5. Diversamente, nel caso in cui il RUP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.
6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1 per le singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo.

Art. 19

Varianti urbanistiche

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 20

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 23
Pubblicazione

1. Il presente Accordo di programma è approvato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante decreto del Sindaco che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Articolo 24
Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Per la **REGIONE PIEMONTE**

Il Presidente

Per il **COMUNE DI VINADIO**

Il Sindaco

Allegati al presente Accordo:

- 1) Scheda intervento;